



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 26-05-2022 Numero 16

Oggetto : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI -TARI - REVISIONATO AL 2022.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 18:10, presso la Sede Comunale, alla Prima convocata in sessione Ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

Consiglieri	Pres./Ass.	Consiglieri	Pres./Ass.
Massi Biagio	P	Mariani Erminia	P
Piccioni Giorgia	P	Santirocco Stefano	P
Grasso Elia	P	Pandolfelli Eleanna	P
Bastianelli Stefano	P	Di Pizio Angelo	P
Pontuti Mirella	P	Forli Paolo	P
Biagi Luca	P	Di Felice Fabio	P
Moretti Claudio	P		

Assegnati 13	Presenti n. 13
In carica 13	Assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Giampaolo Paolucci.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dott. Biagio Massi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione relativa all'approvazione del regolamento per l'applicazione della TARI revisionato al 2022.

Il contenuto degli interventi è riportato nella trascrizione (effettuata dalla ditta Bartalucci s.a.s. di Empoli) della registrazione della seduta consiliare (effettuata dalla associazione Umana Arte di Alba Adriatica) - cui il Segretario ha apportato solo correzioni ad evidenti errori su nomi, cifre e grammaticali - allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1).

Non essendoci ulteriori interventi, il Sindaco pone la proposta in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito a decorrere dal 01.01.2014 la IUC (Imposta Unica Comunale), che si compone dell'IMU (Imposta Municipale Propria), della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e della TARI (Tassa sui Rifiuti);

CONSIDERATO l'art. 1, comma 738, L. 160/2019 secondo cui "A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);"

RICHIAMATO in particolare il comma 682 del citato art. 1, L. 147/2013, tutt'ora vigenti, con cui viene conferita al Comune la potestà di determinare, con Regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione TARI, segnatamente:

- i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina di altre eventuali riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTA la delibera ARERA n. 444/2019: "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*", atta ad introdurre regole comuni di trasparenza nel rapporto tra operatori e l'utenza, per il servizio integrato di gestione dei rifiuti;

VISTA la delibera di ARERA n. 363/2021: "*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*", *atta ad avviare il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, iniziato con l'emanazione della Delibera 443/2019, di introduzione del cd Nuovo metodo tariffario*";

VISTA la Delibera dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (di seguito "ARERA" n. 15/2022, denominata "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", mediante la quale l'Autorità:

- intende perseguire il primario obiettivo di assicurare a tutti gli utenti (domestici e non domestici) un livello qualitativo minimo ed omogeneo del servizio di gestione delle tariffe e del servizio di raccolta e smaltimento del rifiuto, sull'intero territorio nazionale;
- ha previsto il rispetto di standard di qualità e adempimenti in capo sia al gestore della tariffa che al gestore del servizio, con applicazione graduata, asimmetrica ed economicamente sostenibile nei confronti degli utenti;
- ha adottato il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (di seguito "TQRIF"), la cui applicazione avrà effetto dal 1 gennaio 2023;
- ha dettagliato, all'art. 3 della Delibera stessa, con applicazione dal primo gennaio 2022, la "Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche";

DATA al momento la difficile convivenza tra normativa tributaria (Art 52 c. 1 D.Lgs. 446/97- Art . 149 C. 3 D.lgs 267/2000- Art.1 comma 4 D.Lgs. 267/2000) e le delibere di Arera (delibera 15/2022) ed in attesa di ulteriori interventi che chiariscano il *modus operandi* degli enti a partire dallo 01/01/2023 rendendo perfettamente compatibili le indicazioni di Arera con la normativa tributaria;

DATA la delibera di Consiglio n. 14 del 26.05.2022 di individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità per il periodo 2022/2025 (art. 3 – TQrif) in qualità di ente territorialmente competente che deve individuare “.....il posizionamento.....della gestione nella matrice degli schemi regolatorisulla base del livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente chedeve essere in ogni caso garantito.....”

DATA la Delibera di Consiglio n. 15 del 26.05.2022 di approvazione del Pef 2022/2025;

VISTI anche: l'art. 42 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000 a proposito delle competenze dei Consigli Comunali, l'art. 53, comma 16, L. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, L. 488/2001, il quale prevede che: “I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO il D.L. 34/2019, cd. “Decreto Crescita”, che modificando l'art. 13, commi 15, 15- bis e 15-ter, D.L. 201/2011, ai fini di una maggior trasparenza per il contribuente, ha:

- disciplinato diversamente l'invio delle deliberazioni regolamentari al Ministero per la loro efficacia, ponendone il termine ultimo al 14 ottobre di ogni anno, ai fini della loro pubblicazione entro il 28 ottobre;
- ha stabilito che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;

VISTA la deliberazione di C.C. n 21 del 26/06/2021 avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento per la disciplina della Tari anno 2021”;

CONSTATATO che il quadro normativo della TARI rimane in una fase di grande cambiamento (nel quale si pone come protagonista il ruolo di ARERA), sempre più orientato verso la salvaguardia dell'ambiente e la regolazione della filiera della raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, per far sì che la gestione del ciclo integrato sia in grado di tutelare gli interessi di tutti gli attori coinvolti:enti locali, gestori del servizio e utenti finali;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere a quanto di propria competenza, recependo le novità normative e continuando a solcare gli obiettivi perseguiti anche gli scorsi anni, di miglioramento della qualità del servizio, valorizzazione e tutela dell'ambiente e del recupero, sistemazione e chiarezza del dettato regolamentare, velocizzazione dei tempi di riscossione, al fine di consentire l'applicazione delle modifiche elencate di seguito sin dal 01.01.2022:

modifica

I' Art. 2 – Istituzione della Tari comma 2:

- “.....L'applicazione della Tari è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e del D. Lgs. del 3 settembre 2020 n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999, aggiornate secondo il contenuto della delibera n. 443/2019 e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti, come recepite dal presente Regolamento.”

così come di seguito

Art. 2 – Istituzione della Tari

- “L'applicazione della Tari è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e del D.Lgs. del 3 settembre 2020 n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999, aggiornate secondo il contenuto della delibera n. 443/2019 e **n. 363/2021 di Arera** e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (**MTR-2**), come recepite dal presente Regolamento”

I'Art 3 – Definizione e classificazione dei rifiuti comma 2:

- “....2. Sono rifiuti urbani: i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti

di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobile (la definizione ricalca alla lettera la nozione comunitaria);”

così come di seguito

Art 3 – Definizione e classificazione dei rifiuti

- “.2. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobile ~~(la definizione ricalca alla lettera la nozione comunitaria);”~~”

l’ Art. 14 – Piano Finanziario comma 1:

- “1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, in conformità alle delibere in materia emanate dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA)”

Così come di seguito

Art. 14 – Piano Finanziario comma 1

- “1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, in conformità alle delibere in materia emanate dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) **e alle nuove modalità operative previste dalla n. 363/2021 di Arera e dal nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2), come recepite dal presente Regolamento.**”

l’ Art. 16 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale comma 1:

- “1. Ai sensi dell’art. 1, comma 652 L. 147/2013, la Tari è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999, aggiornate secondo il contenuto della delibera n. 443/2019 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti, ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell’art. 1, comma 658 L. 147/2013”

Così come di seguito

Art. 16 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale

- “1. Ai sensi dell’art. 1, comma 652 L. 147/2013, la Tari è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999, aggiornate secondo il contenuto della delibera n. 443/2019 **e n. 363/2021** di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti **(MTR-2)**, ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell’art. 1, comma 658 L. 147/2013.”

l’Art. 17 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche comma 1 e 2:

- 1. La quota fissa dovuta dalle utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
- 2. La quota variabile dovuta dalle utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,

così come di seguito

Art. 17 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

- “1. La quota fissa dovuta dalle utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, **aggiornato secondo il contenuto delle Delibere di Arera n. 443/2019 e n. 363/2021 e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2)** in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi **e le minori dimensioni dei locali.**
- 2. La quota variabile dovuta dalle utenze domestiche è determinata ~~in relazione al numero degli occupanti~~, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, **aggiornato secondo il contenuto delle Delibere di Arera n. 443/2019 e n. 363/2021 e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2) quale criterio di commisurazione delle tariffe (la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione alle quantità di rifiuti differenziati ed indifferenziati prodotta da ciascuna utenza domestica determinata applicando un coefficiente K_b (n) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.**”

l’Art. 20 - Tariffa per le utenze non domestiche comma 1 e 2:

- “1. La quota fissa della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di produzione K_c secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 2. La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di produzione K_d secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”

Così come di seguito

Art. 20 – Tariffa per le utenze non domestiche

- “1. La quota fissa della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di produzione K_c secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, **aggiornato secondo il contenuto delle Delibere di Arera n. 443/2019 e n. 363/2021 e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2).**
- 2. La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di produzione K_d secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 **(metodo presuntivo), aggiornato secondo il contenuto delle Delibere di Arera n. 443/2019 e n. 363/2021 e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2).**”

l’Art. 23 Tari giornaliera comma 1:

- “1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.....”

Così come di seguito

l’Art. 23 Tari giornaliera

- “1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, **o aree gravate da servizi di pubblico passaggio non soggette al pagamento del Canone Patrimoniale Unico istituito dall’art.1 comma 816 e seguenti della Legge 160/2019.**”

l’Art. 26– Riduzioni per inferiore livello di prestazione del servizio

- “Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente.”

Così come di seguito

Art. 26 – Riduzioni per inferiore livello di prestazione del servizio

- “Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente.
- ***Ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell’immobile occupato, ovvero sia effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di gestione relativamente alle distanze e/o capacità dei contenitori e alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta, pari al 40%.***”

l’Art. 27 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni comma 2

- “1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze non domestiche, in recepimento di specifiche disposizioni normative di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.
- 2. Per il solo anno 2021, si applica una riduzione del 30% della sola quota variabile, alle seguenti attività economiche, regolarmente iscritte alla Tari, interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività dietro presentazione di apposita istanza: 1. Alberghi con ristorante; 2. Alberghi senza ristorante; 3. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie; 4. Bar, caffè, pasticceria; 5. Attività di parrucchiere e centri estetici.”

Così come di seguito

Art. 27 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni

- “1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze non domestiche, in recepimento di specifiche disposizioni normative di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.
- ~~2. Per il solo anno 2021, si applica una riduzione del 30% della sola quota variabile, alle seguenti attività economiche, regolarmente iscritte alla Tari, interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività dietro presentazione di apposita istanza: 1. Alberghi con ristorante; 2. Alberghi senza ristorante; 3. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie; 4. Bar, caffè, pasticceria; 5. Attività di parrucchiere e centri estetici.”~~

l’Art. 33 - Riscossione della Tari comma 1 e 4

- “1.La riscossione della Tari è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo e del tributo provinciale dovuto, e gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 212/2000 e dalla Deliberazione Arera 444/2019/R/Rif.
- 2. In deroga all'art. 52 D. Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D. Lgs. 241/1997, garantendo le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso PagoPa e di pagamento interbancari e postali.
- 3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in tre rate alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 luglio di ciascun anno.
- 4. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento (sollecito di pagamento) da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.
- 5. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di accertamento esecutivo con irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, ai sensi dell'art. 1 comma 792 della L. 160/2019, con avvio della fase di riscossione forzata, nel caso di mancato pagamento entro i termini per la proposizione del ricorso, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di riscossione coattiva”

Così come di seguito

Art. 33 - Riscossione della Tari

- “1. La riscossione della Tari è effettuata direttamente dal Comune, ~~in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, attraverso l'emissione di un atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente tramite raccomandata e/o Pec, in cui vengono riportati gli importi con~~ riportanti l'indicazione del tributo e del tributo provinciale dovuto, e gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 212/2000 e dalla Deliberazione Arera 444/2019/R/Rif.
- 2. In deroga all'art. 52 D. Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D. Lgs. 241/1997, garantendo le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso PagoPa e di pagamento interbancari e postali.
- 3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in tre rate alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 luglio di ciascun anno.
- ~~4. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento (sollecito di pagamento) da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.”~~
- 4. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di accertamento esecutivo con irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, ai sensi dell'art. 1 comma 792 della L. 160/2019, con avvio della fase di riscossione forzata, nel caso di mancato pagamento entro termini per la proposizione del ricorso, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di riscossione coattiva.”

l'Art. 40 – Efficacia del Regolamento

- "Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2021."

Così come di seguito

Art. 40 – Efficacia del Regolamento

"Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, **dal 1° gennaio 2022.**"

DATO ATTO che le modifiche regolamentari inerenti l'art. 33 sono volte:

- a rimodulare i tempi dell'azione di riscossione dell'ente abbreviandoli, e rendendoli più celeri e certi;
- a diminuire la propensione all'inadempimento degli utenti
- a garantire all'ente la possibilità di raggiungere più velocemente e con efficacia quella fetta di contribuenti non stanziali, la cui irreperibilità futura è annunciata;

DATO ATTO che, pertanto, dalle previsioni contenute nel presente provvedimento non derivano direttamente effetti contabili in termini di maggiori impegni di spesa o diminuzioni di entrata, bensì solo effetti sui flussi di cassa nel breve periodo, il cui ammontare è prevedibile aumenti, dato che l'annualità di competenza Tari verrà notificata direttamente con atto formale di richiesta;

DATO ATTO che, in virtù del disposto dall'art. 52, D.Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tassa sui rifiuti;

VISTO il decreto del 24 dicembre 2021, che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022 degli enti locali al 31 marzo 2022;

VISTO l'art. 3, comma 5 quinquies del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, in base al quale "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

VISTO il dl Milleproroghe che all'art. 3, commi 5-sexiesdecies, dispone la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 sicché secondo alcuni si porrebbe il problema del termine entro cui nel 2022 i Comuni possono o devono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI, ovvero se entro il termine del 30 aprile o quello del 31 maggio;

VISTO il dl aiuti" in approvazione nei prossimi giorni, con cui verrà introdotta una norma che collega il termine dell'approvazione degli atti legati al prelievo sui rifiuti (PEF, tariffe e regolamenti) – fissato dal "dl milleproroghe" al 30 aprile di ciascun anno – a quello del bilancio di previsione degli enti locali, quando quest'ultimo risulta prorogato ad una data successiva al 30 aprile così come affermato dal viceministro all'Economia Laura Castelli interpellata dall'Ansa a Montecitorio, in risposta alle molteplici richieste dei Comuni e dell'Anci che chiedevano da tempo un allineamento tra i termini di approvazione dei provvedimenti relativi al prelievo sui rifiuti (PEF, tariffe e regolamenti) per ottemperare alle nuove prescrizioni dell'ARERA che in materia di qualità del servizio rifiuti, aggiungono nuovi elementi di complessità ad un quadro regolatorio già di per sé molto complesso.

VISTO che il termine per le deliberazioni Tari sarà quindi posposto al 31 maggio 2022;

VISTO il nuovo testo regolamentare così come risulta dalle rettifiche apportate e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'area economica finanziaria e tributaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla proposta di deliberazione di cui trattasi

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il parere del Revisore acquisito al protocollo n. 3878 del 21/05/2022 - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Con voto favorevole unanime dei tredici consiglieri presenti, espresso per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le rettifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, così come risultano dal nuovo testo regolamentare allegato alla presente;

Di prendere atto che dalle previsioni contenute nel presente provvedimento non derivano direttamente effetti contabili in termini di maggiori impegni di spesa o diminuzioni di entrata, bensì solo effetti sui flussi di cassa nel breve periodo, il cui ammontare è prevedibile aumenti;

Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 01.01.2022, ai sensi dell'art. 53, comma 16, L. 388/2000;

Di dare atto che, per quanto non disciplinato dal Regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tassa sui rifiuti;

Di trasmettere a norma dell'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come modificato dal D.L.34/2019, cd. "Decreto Crescita", la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre;

Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. 69/2009;

Di dichiarare il presente atto, con separata e parimenti unanime votazione come sopra, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come segue

Il Sindaco

Dott. Biagio Massi

Il Segretario Comunale

Dott. Giampaolo Paolucci

(Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, ss.mm.ii e rispettive norme collegate)